

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO



Agenda

- I rischi della professione
- La polizza RC Professionale

*Marsh e l'accordo quadro
AIG e il Consiglio Nazionale
dei Consulenti del lavoro*



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine



MARSH

I rischi della professione

Cosa può accadere?

Quotidianamente il professionista si trova a fronteggiare:

- l'evoluzione continua degli emendamenti normativi e di legge sempre più di difficile interpretazione
- le scadenze sempre più stringenti
- la pressione dei clienti
- la mancanza di tempo e di occasioni per confrontarsi



Sotto pressione anche il miglior professionista può sbagliare

I rischi della professione

Cosa deve sapere il professionista

Quali sono le competenze necessarie oggi al professionista?

- Conoscenze teoriche, tecniche ed operative
- Conoscenza degli aspetti giuridico amministrativi e contabili
- Conoscenza degli aspetti retributivi, fiscali, previdenziali e assistenziali
- Conoscenza degli aspetti relazionali e commerciali

ma anche

Conoscenza dei rischi legati alla sua professione
e degli strumenti per tutelarsi bene


I rischi della professione

La tutela del patrimonio

Aumento del contenzioso negli ultimi anni, dovuto tra l'altro a:

- ampliamento responsabilità del prestatore d'opera intellettuale
- **atteggiamento** maggiormente **critico** dei clienti
- **maggiore esposizione al rischio** dovuta al particolare momento economico
- aumento delle **competenze**

Rischi per il proprio patrimonio



Il professionista deve tutelare il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi danneggiati dalla Sua attività con polizza di Responsabilità civile professionale

I rischi della professione

La disciplina del codice civile

Professione intellettuale

Attività di natura prevalentemente, anche se non sempre esclusivamente, intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica; esse si caratterizzano per l'autonomia decisionale nella scelta delle modalità di intervento, e per la responsabilità diretta e personale sul proprio operato.


Le prestazioni sono valutate dall'articolo 1176 e 2236 del Codice Civile

I rischi della professione

La disciplina del codice civile


Articolo 1176

La norma impone al libero professionista di impiegare nell'esercizio della propria attività la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto



obbligo di mezzi

Nelle professioni intellettuali si ha l'obbligo di mezzi ma anche di risultato, soprattutto quando la prestazione è di routine o di facile esecuzione



Ad esempio : tenuta delle scritture contabili obbligatorie, tenuta del registro IVA e relative procedure, tenuta dei libri matricola e paga ed effettuazione dei relativi versamenti, gestione del contenzioso fiscale, presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I rischi della professione

La disciplina del codice civile

Articolo 2236

La norma attenua la responsabilità del professionista, ritenuto responsabile solo per dolo o **colpa grave** qualora la prestazione professionale **implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà** o complessità per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello medio.

La Cassazione ha ristretto la norma precisando che si applica solo per imperizia (violazione di regole tecniche dell'arte - insufficiente preparazione o mancanza di aggiornamento) mentre per omissione di attenzione (negligenza) o accortezza/lungimiranza nel prevenire il danno (imprudenza) il professionista risponde anche per colpa lieve.

Quali sono i casi integranti la particolare difficoltà? La norma è ulteriormente ridotta per la velocità del progresso tecnico con conseguenti standard valutativi del professionista in costante aumento.

Gli inconvenienti più frequenti del Consulente del Lavoro

I casi più frequenti di responsabilità sono:

- Errori di calcolo nella compilazione della busta paga (errato inquadramento nella categoria del lavoratore, errato conteggio e calcolo degli straordinari, errata applicazione dei minimi tabellari, errato calcolo del TFR)
- Errori di calcolo nella determinazione dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, ecc.)
- Errori di calcolo nella determinazione delle trattenute fiscali (IRPEF)
- Omesse comunicazioni di assunzione o risoluzione del contratto di lavoro ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro
- Decorrenza termini nella proposizione di ricorsi, o ritardi nella presentazione di dichiarazioni
- Adempimento doveri di controllo/vigilanza nei i collegi sindacali e negli organi esecutivi fallimentari

I rischi della professione

I riferimenti normativi

Legge 1825 del 1939

Legge 1081 del 1964 (istituzione Albo)

Legge 12 del 1979 (oggetto dell'attività ed esame di stato)

D.L. 251 del 2004 (certificazione dei contratti di lavoro)

Legge 46 del 2007 (accesso alla professione)

Legge 102 del 2009 (obbligo copertura assicurativa per Visto di conformità credito IVA)

..... gli adempimenti relativi all'elaborazione delle retribuzioni sono sempre più marginali rispetto altre attività di peso ben superiore sul piano dell'impegno intellettuale....Oggi il CONSULENTE DEL LAVORO può essere identificato come un dirigente esterno della piccola impresa

Dpr 137/2012 (G.U. 189/2012) del D.L. 138/2011 Legge 148/2011(Riforma Professioni)

Obblighi di legge

Dpr 137/2012

14 agosto 2013

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, **idonea** assicurazione per i danni derivanti **al cliente** dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.

Le coperture assicurative

Ho fatto la polizza fino al 2008, ma poi ho smesso di assicurarmi. Oggi mi chiedono un risarcimento per lavoro svolto nel 2008. Sono assicurato?

Quand'è che sono coperto?

Quale evento attiva la polizza?

Quale sarà il massimale più adeguato?

Cosa devo guardare per capire se la polizza va bene per me?

Con chi è meglio che mi assicuri?

Se cesso la mia attività e poi mi avanzano una richiesta di risarcimento, sono coperto?



Alcune domande

Sappiamo rispondere?

Le coperture assicurative

Quali polizze tutelano la nostra attività professionale?

**Polizza
Responsabilità
Civile
Professionale**

È la polizza che tutela il patrimonio del professionista per i risarcimenti derivanti da errori commessi nello svolgimento della propria attività professionale

La polizza Rc professionale

Alcuni concetti fondamentali

Formulazione polizza

Loss occurrence

La compagnia risponde dei sinistri verificatisi nel periodo di validità della polizza indipendentemente dal momento in cui vengano denunciati

(art. 1917 C.C.)

Claims made

Le garanzie sono valide per i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.

Tutti gli Assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza (contratto assicurativo)

Aspetti temporali

Retroattività

Qualora il professionista fosse già assicurato, oppure qualora l'assicuratore lo ritenga, lo stesso assicuratore può accordare la copertura per un periodo anteriore alla decorrenza della polizza.

L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante gli anni di retroattività o la vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di polizza

Postuma

Comporta l'operatività della garanzia per un certo periodo di tempo successivo alla cessazione della polizza:

L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante la vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di postuma.

La polizza Rc professionale

Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims

Loss: fatti avvenuti durante la vigenza della polizza a prescindere dalla data di prima richiesta di risarcimento, come da codice civile ex 1917

Periodo di copertura
(riferito al danno)

Periodo di vigenza del contratto

Con il “loss” le compagnie dovevano tenere in osservazione per molto tempo contratti scaduti prima di poter essere in grado di stabilire una tariffa corretta. Le tariffe risultavano di fatto già inadeguate al momento della loro uscita.

La polizza RC Professionale

Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims




- Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti **per la prima volta** dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.
- Tutti gli Assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza

Con il claims a fine anno si fanno i conti....

La polizza RC Professionale

Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims



Claims made

Svantaggi

Anni senza copertura assicurativa. Il claims made è stato recepito in forme troppo diversificate, lontano dall'essere il claims "perfetto" ovvero con retroattività illimitata

L'interruzione del periodo di copertura può esporre il professionista al rischio patrimoniale derivante dalla totale assenza di copertura (se il professionista riceve la richiesta di risarcimento dopo non aver rinnovato la polizza non sarà garantito da parte dell'assicuratore)

Importanza nelle definizioni di sx delle "circostanze". Molte compagnie definiscono il sinistro la richiesta formale e scritta di risarcimento del danno. L'assicurato si può trovare nella spiacevole situazione di essere a conoscenza di un fatto che può originare la richiesta di risarcimento ma di non poterla denunciare perché la richiesta materialmente non gli è arrivata ma al momento del cambio con il nuovo assicuratore quest'ultimo sulla base del 1892/1893 del codice civile esclude eventuali richieste danni relative a fatti, atti, notizie e circostanze delle quali l'assicurato era già a conoscenza.

Vantaggi:

Massimale non capiente precedente polizza.

Garanzie non prestate dalla precedente copertura (*attenzione clausola retro*)

Claims made

Conclusioni

- Giusta concorrenza solo con retroattività illimitata
- Senza retroattività illimitata forte disincentivo a cambiare assicuratore. Ma se è la compagnia a disdettare?
- Un contratto RC con clausola *claims made* è atipico. La clausola è lecita ma vessatoria : per l'assicuratore c'è un'evidente limitazione di responsabilità. E' quindi necessaria l'approvazione per iscritto con doppia firma. Le prime polizze in *claims made* non l'avevano e alcuni tribunali hanno condannato le compagnie a prestare il rischio come se fossero in *loss*.
- In Germania valgono le condizioni in *loss*, in Francia il *claims* è legittimo solo se con retro illimitata. In Italia...una "giungla"

Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale

Forma contrattuale	Convenzione	Individuale
Garanzie	All Risks con struttura semplice costituita da: Condizioni generali e particolari già incluse, con evidenza delle esclusioni	Rischi nominati o definiti con struttura complessa ed articolata tra: Condizioni generali, particolari, esclusioni e condizioni aggiuntive
Questionario assuntivo	Nessuna richiesta	Dettaglio attività
Definizione di sinistro	Richiesta danni scritta e circostanze	Richiesta danni scritta
Premio	Flat - Fisso	Soggetto a regolazione

Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale

Rinnovabilità	Senza Tacito Rinnovo o con nuovo questionario	Con Tacito Rinnovo
Validità Temporale	verificare sempre le definizioni di retro, postuma, durata, efficacia etc..	
Massimali e sottolimiti	Nessuno	Esposti per tipo di attività svolta: es funzione di sindaco - 1/3 del massimale
Franchigie	unica e fissa	Diversificate per attività, per danno, ed espressa in forma % con minimo e massimo
RCT Conduzione Locali e RCO Dipendenti	Verificare se compresa	

Chi è Marsh

.




MARSH

Presenza mondiale e leadership in Italia



**MARSH & MCLENNAN
COMPANIES**

Marsh & McLennan Companies (MMC) è una società globale di servizi professionali attiva nei settori della gestione dei rischi, dell'assicurazione e della consulenza



51.000 dipendenti
Presenza in più di 100 Paesi
Ricavi 2010 pari a 10,5 miliardi di US\$



MARSH



- Oltre 700 dipendenti
- Sede e direzione generale: Milano
- 16 uffici in tutta Italia
- Ricavi 2010 superiori ai € 209 milioni

Marsh in Italia

La Professional Associations Practice



- **Marsh Italia** dedica un'intera struttura, la **Professional Associations Practice**, alla gestione dei rischi dei professionisti
- **12 esperti** specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni professionista per la **tutela** del suo **patrimonio**
- **4 esperti** specializzati nella trattazione e nella **gestione dei sinistri**
- Ineguagliata esperienza specifiche per la gestione delle problematiche delle Associazioni e/o Ordini Professionali
- Oltre **100.000 professionisti assicurati** in tutt'Italia
- Oltre **3.000 sinistri** gestiti ogni anno

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

- **Costo** estremamente contenuto a favore degli Iscritti
- Ampiezza delle garanzie **a tutela dell'intera attività svolta dal professionista** comprensiva anche della specifica copertura per la Compensazione del Credito IVA ed Assistenza Fiscale.
- Presenza di un team Marsh a disposizione di tutti gli assicurati, per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del Consiglio Nazionale)
- Tecnologia, grazie ad una piattaforma internet di e-commerce dove è possibile verificare le condizioni di polizza, ottenere un preventivo ed attivare le garanzie.

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Contraente Assicurato	<ul style="list-style-type: none">■ Consulente del lavoro libero professionista, individualmente■ Studio Associato tra Consulenti del lavoro o Società tra Professionisti (S.T.P.) con possibilità di includere in garanzia i soci che esercitano con propria partita IVA
Limite di risarcimento Massimale	<ul style="list-style-type: none">■ A scelta a partire da € 250.000 e fino a € 2.500.000■ Massimali superiori sono quotati <i>ad hoc</i>■ RCT da conduzione dello studio e RCO pari al massimale scelto con il limite di € 500.000
Attività assicurata	<p>Attività Professionale di Consulente del lavoro iscritto al relativo Albo.</p> <p>A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, sono incluse anche le seguenti attività :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Attività di gestione contabile fiscale, registri IVA e libro unico, elaborazione dei cedolini paga, elaborazione 730,■ Attività di redazione bilancio ed attività connesse e conseguenti■ Attività di Sindaco/Revisore e acquisizioni e fusioni (<i>fatturato non superiore 40%</i>)■ Membro di commissione tributaria■ Incarico di CTU■ Amministratore di stabili condominiali■ Elaborazione dati■ Attività di conciliazione e arbitrato D.M. 180/2010 e Legge 183/2010■ RCT e RCO (conduzione locali e prestatori lavoro)

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Condizioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none">■ Visto pesante gratuito.■ Visto leggero (assistenza fiscale e Compensazione credito IVA): massimale di € 1.033.000, garanzia postuma 5 anni, con premio a partire da € 50,00■ Vincolo di solidarietà per incarichi di sindaco e di revisore dei conti con premio in relazione al massimale scelto, a partire da € 50,00.
Retroattività In automatico e gratuita	<ul style="list-style-type: none">■ Professionista non precedentemente assicurato: 5 anni■ Professionista assicurato per il medesimo rischio e nel periodo subito antecedente la sottoscrizione della polizza senza interruzione di continuità: retroattività ILLIMITATA
Postuma	Per cessazione dell'attività professionale per cause diverse dalla radiazione: 2 anni gratuitamente, con possibilità di estensione sino a 5 anni

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Regolazione premio sul fatturato	Nessuna: i premi sono fissi per fascia di fatturato
Franchigie	<ul style="list-style-type: none">■ Attività ordinaria a partire da € 250 e fino a € 1.000 per sinistro, a seconda del massimale scelto■ Attività di Sindaco/Revisore Conti, a partire da € 2.500 e fino a € 5.000, a seconda del massimale scelto
Società assicuratrice	<p>L'Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.</p> <p>La Rappresentanza Generale per l'Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano</p> <p>AIG Europe Limited era precedentemente denominata Chartis Europe Limited.</p>

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Durata Polizza


La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. In prossimità di ogni scadenza annuale, l'Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.

Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati

- **31.03**
- **31.07**
- **30.11**

Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell'eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.

Esempio su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore 24.00 del 26.06.2012, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.07.2013, con premio alla firma di € 408,33



Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

Premi lordi annuali validi in assenza di richieste di risarcimento pervenute negli ultimi 3 anni

Fascia di fatturato ordinario + EDP + sindaco/rev.conti + m&a (≤40%) + FATTURATO CON SINGOLA P.IVA (SE STUDIO ASSOCIATO)		Massimale RC Professionale (in €)					
		250.000	500.000	1.100.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
0	40.000,00	270	360	475	-	-	-
40.000,01	80.000,00	350	450	600	-	-	-
80.000,01	120.000,00	500	650	850	-	-	-
120.000,01	160.000,00	-	750	980	1.100	-	-
160.000,01	200.000,00	-	950	1.200	1.300	1.400	1.500
200.000,01	250.000,00	-	1.100	1.400	1.525	1.625	1.725
250.000,01	300.000,00	-	1.250	1.600	1.750	1.850	1.950
300.000,01	350.000,00	-	-	1.800	1.975	2.075	2.175
350.000,01	400.000,00	-	-	2.000	2.200	2.300	3.000
400.000,01	450.000,00	-	-	2.200	2.425	2.525	3.225
450.000,01	500.000,00	-	-	2.400	2.650	2.750	3.450
da 500.000,01 e fino a 1.500.000,00 MARSH		premio fascia precedente + tasso 4%° su differenza fatturato					

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

Le coperture oggetto dell'accordo: limiti di indennizzo e franchigie

▪

		RC professionale Limite di indennizzo/Massimale in €					
		250.000	500.000	1.100.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
Franchigie	RC Prof att.tà ordinaria	250	250	500	500	1.000	1.000
	RC Prof att.tà Sindaco/ Revisore Conti	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

<http://professionisti.marsh.it/consulentilavoro>

Codice Convenzione: **CDL0102**

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying the Marsh website. The address bar shows the URL <http://professionisti.marsh.it/affinityDetail.aspx>. The browser's menu bar includes File, Modifica, Visualizza, Preferiti, Strumenti, and ?. The toolbar shows the address bar, search, and navigation icons. The website content includes the Marsh logo and a navigation menu with links for Home, Chi siamo, Contatti, Liberi professionisti, Intermediari assicurativi, and Enti pubblici e dipendenti.

Benvenuto in Marsh

e-Mail

Password

[Entra](#)

[Hai dimenticato la password?](#)

Sei un nuovo Utente? [Registrati](#)

Consulenti Del Lavoro

Polizza Responsabilità Civile Professionale Completa

La Convenzione mira a difendere il Professionista o lo Studio Associato da un eventuale pregiudizio economico che derivi dall'esercizio dell'attività professionale. Il prodotto è volto a garantire anche esigenze specifiche, come ad esempio l'attività di "Compensazione Credito IVA - Assistenza Fiscale", ed altre ancora...

[Dettagli](#)

Polizza RC Professionale "Compensazione Credito IVA ed Assistenza Fiscale"

La Convenzione è stata predisposta per soddisfare la necessità di reperire la sola specifica garanzia valevole per l'attività di "Compensazione Credito IVA ed Assistenza Fiscale"

[Dettagli](#)

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications (PRESENTAZIONE GE..., PRESENTAZIONE CDL..., Inbox - Microsoft Out..., Consulenti Del Lavoro...), and the system tray with the date and time (16.52).



▪

Marco Oliveri

Marsh S.p.A. | Viale Padre Santo 5 , 16122 Genova, ITALY

Phone: 010 8373933

Mobile: 3409558726

marco.oliveri@marsh.com



Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it

Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861

Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.